



**Comune di CUSANO MUTRI**

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

---

# **REGOLAMENTO**

**PER LA**

# **FIDA PASCOLO**

*APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.2 DEL 05/02/2013*

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. n. 11 del 07/05/1996 e sui terreni demaniali gravati da usi civici di pascolo e legnatico siti nel territorio del Comune di Cusano Mutri

### **Art. 2 – Natura delle colture e consistenza massima del bestiame**

Il miscuglio presente sul soprassuolo è costituito prevalentemente da vegetazione spontanea, di cui le graminacee sono la parte predominante con una percentuale di leguminose.

Il carico massimo sopportabile dai pascoli comunali non potrà eccedere le 2 UBA per ettaro di superficie.

### **Art. 3 – Periodo di utilizzazione**

Nelle località al di sopra dei 700 metri s.l.m. è stabilito il pascolo di bovini equini e ovini nel periodo dal 14 maggio al 30 novembre. Dal 1 Novembre al 28 Febbraio è consentito il pascolo solo ad ovini e caprini.

Dal 1 Marzo al 13 Maggio il pascolo al di sopra dei 700 metri s.l.m. è vietato a tutte le specie.

Nelle località al di sotto dei 700 metri s.l.m. il pascolo promiscuo è consentito a bovini ed ovini durante l'intero anno solare.

### **Art. 4 – Aveni diritto**

Possono essere ammessi al godimento per il loro bestiame nei pascoli demaniali comunali tutte le imprese agricole singole o associate che ne fanno richiesta.

### **Art. 5 – Adempimenti**

Gli aventi diritto devono recarsi presso gli uffici del Comune entro il mese di Gennaio di ciascun anno ed effettuare regolare richiesta specificando il numero di UBA per ciascuna specie di animali allevati, ritirando la relativa ricevuta.

Alla scadenza del termine gli uffici competenti procederanno alla verifica del carico di bestiame sulla base delle domande presentate.

In caso di superamento del limite di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verrà effettuata una proporzionale riduzione del carico di bestiame equamente ripartita tra tutti i richiedenti, in modo che nessuno venga escluso dal godimento.

In caso di acquisti di bestiame successivamente al 31 Gennaio, si ha l'obbligo di presentarsi presso gli uffici comunali per la denuncia complementare ed il bestiame acquistato potrà essere ammesso solo se vi è capienza e nel rispetto dell'ordine cronologico delle denunce.

Alla denuncia deve essere allegata idonea certificazione sanitaria del bestiame rilasciata dalla competente A.S.L. di competenza.

Gli aventi diritto, inoltre previa richiesta possono ottenere il rilascio di un attestato che certifichi la concessione della fida per un periodo di cinque anni con allegato ad esso la planimetria catastale indicante la superficie per il pascolamento, come previsto dai bandi PSR della Regione Campania in cui le aziende agricole sono obbligate all'impegno dei cinque anni sulle superfici a premio.

### **Art. 6 – Divieti**

E' vietato il pascolo nel raggio di 250 metri s.l.m. dalle opere di presa delle falde acquifere utilizzate per pubblici acquedotti e le relative aree debbono essere debitamente recintate e segnalate.

Non possono essere ammesse al pascolo i capi di bestiame sprovvisti di certificazione sanitaria di cui all'art. 5 del presente regolamento. E' vietato il pascolo alle capre nelle aree boschive. E' vietato abbandonare carcasse di animali morti per qualsiasi causa.

#### **Art. 7 – Costi e sanzioni**

Il costo per l'utilizzo delle aree comunali al pascolo è il seguente;

Per i richiedenti che hanno strutture di allevamento sul territorio comunale il prezzo unitario per ciascun capo e di:

€ 1,033 per OVINI e CAPRINI

€ 1,033 per BOVINI di età compresa fra 6 mesi e 2 anni

€ 5,165 per ALTRI BOVINI di età superiore ai due anni

€ 5,165 per EQUINI di età superiore a sei mesi

Per tutti gli altri richiedenti che hanno strutture di allevamento in altri comuni il prezzo unitario per ciascun capo e di:

€ 20,66 per OVINI e CAPRINI

€ 20,66 per BOVINI di età compresa fra 6 mesi e 2 anni

€ 103,30 per ALTRI BOVINI di età superiore ai due anni

€ 103,30 per EQUINI di età superiore a sei mesi

Le violazioni al presente regolamento comportano, per ognuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 500,00 a carico dei trasgressori. Le violazioni del divieto di pascolo nelle fasce di rispetto delle falde acquifere comporta, a carico dei trasgressori la sanzione pecuniaria di € 300,00 oltre al risarcimento dei danni.

#### **Art. 8 – Coefficienti calcolo UBA**

| SPECIE                                     | Coeff. |
|--|--------|
| OVINI e CAPRINI                            | 0,15   |
| BOVINI di età compresa fra 6 mesi e 2 anni | 0,60   |
| ALTRI BOVINI di età superiore ai due anni  | 1,00   |
| EQUINI di età superiore a sei mesi         | 1,00   |

#### **Art. 9 – Norma transitoria**

Sono abrogate tutte le norme dei vigenti regolamenti in contrasto con il presente.

